

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 2004

relativa all'adozione di un elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi

[notificata con il numero C(2004) 583]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/217/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 91/516/CEE della Commissione⁽²⁾ ha introdotto un elenco di ingredienti il cui uso è vietato negli alimenti composti per animali, in conformità alla direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti⁽³⁾. Il divieto stabilito in tale decisione non comprende la circolazione di questi ingredienti come mangimi o la loro utilizzazione diretta come mangimi. Tale elenco di ingredienti è stato modificato varie volte.
- (2) La direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾ stabiliva che doveva essere introdotto un elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego come mangimi, in base alla direttiva 96/25/CE destinata a sostituire la decisione 91/516/CEE, affinché la portata dei divieti sia generale e si applichi sia all'impiego dei mangimi stessi sia alla loro utilizzazione negli alimenti composti per animali.
- (3) Di conseguenza, allo scopo di garantire la conformità dei mangimi alle condizioni di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 96/25/CE, è stato introdotto un elenco destinato a sostituire l'elenco previsto dalla decisione 91/516/CEE.
- (4) Alcuni limiti o divieti sono già fissati dalla normativa comunitaria, in particolare dal regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il

controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽⁵⁾ e dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano⁽⁶⁾. Le limitazioni o i divieti non dovrebbero quindi essere ripetuti nell'elenco delle materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi.

- (5) Per garantire la chiarezza della normativa comunitaria, la decisione 91/516/CEE deve essere abrogata e sostituita dalla presente decisione.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione va applicata senza pregiudizio per i regolamenti (CE) n. 999/2001 e (CE) n. 1774/2002.

Articolo 2

È vietata la circolazione o l'utilizzazione nei mangimi delle materie prime elencate nell'allegato.

Articolo 3

La decisione 91/516/CEE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata valgono come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione sarà applicata dal 25 marzo 2004.

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU 281 del 9.10.1991, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/285/CE (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 43).

⁽³⁾ GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36)

⁽⁴⁾ GU L 105 del 3.5.2000, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 2245/2003 (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 28).

⁽⁶⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1).

Articolo 5

Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi

È vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi delle seguenti materie prime:

- 1) Feci, urine nonché il contenuto separato del tubo digerente ottenuto dallo svuotamento o dall'asportazione del medesimo, a prescindere dal trattamento subito o dalla miscela ottenuta.
- 2) Pelli trattate con sostanze concianti, inclusi i loro cascami.
- 3) Semi e altri materiali di moltiplicazione dei vegetali che, dopo la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con prodotti fitofarmaceutici a seconda della loro destinazione, e prodotti derivati.
- 4) Legno, compresa la segatura o altri materiali derivati dal legno, trattato con prodotti di preservazione del legno, di cui all'allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- 5) Tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processo di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all'articolo 2 della direttiva 91/271/CEE ⁽²⁾, senza tenere conto dell'ulteriore trattamento di questi rifiuti e dell'origine delle acque reflue ⁽³⁾.
- 6) Rifiuti urbani solidi ⁽⁴⁾ come i rifiuti domestici.
- 7) Imballaggi e parti d'imballaggio provenienti dall'utilizzazione di prodotti dell'industria agroalimentare.

⁽¹⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento dei rifiuti urbani (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

⁽³⁾ Il termine «acque reflue» non si riferisce alle «acque di lavorazione», ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell'industria di produzione di alimenti e di mangimi; se queste condutture sono alimentate con acqua, essa non può essere utilizzata nei mangimi, a meno che di tratti di acque salubri e pulite, come specificato all'articolo 4 della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32). Nel caso delle industrie ittiche, le condutture possono essere alimentate anche con acqua marina pulita, come previsto all'articolo 2 della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15). Le acque di lavorazione non possono essere utilizzate nei mangimi a meno che non contengano materiali per alimenti o mangimi e siano tecnicamente prive di detergenti, disinfettanti o altre sostanze non autorizzate dalla legislazione sui mangimi.

⁽⁴⁾ Il termine «rifiuti urbani solidi» non si riferisce ai rifiuti di ristorazione di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002.